



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA  
TECNICA  
IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** Direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione”;
- VISTA** la Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione);
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 “Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)”;
- VISTO** l’articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta “Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 “Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 “Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”;

al/12



- VISTA** la Convenzione rinnovata il 5 luglio 2019, e in particolare l'art. 3, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha delegato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza compresa la Direttiva 2014/68/UE sopra citata;
- VISTO** il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 2014/68/UE PED, a favore della Società **APAVE Italia CPM S.r.l.**, con sede legale **Via Artigiani, 63 - 25040 - Bienno (BS)**, emanato da questa Direzione Generale in data 20 dicembre 2016, con **scadenza il 19 dicembre 2020**;
- VISTA** la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla "Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE)";
- VISTO** il Decreto ministeriale 21 maggio 2018 recante disposizioni relative ai Contratti di assicurazione degli organismi notificati per talune direttive di prodotto;
- ACQUISITA** la Delibera del 1 ottobre 2020 (Prot. DGMCTCNT n. 0226924 del 2 ottobre 2020) del Comitato Settoriale di Accreditamento AR, operante presso Accredia, con la quale viene rinnovato l'accREDITAMENTO a favore della Società **APAVE Italia CPM S.r.l.**, con sede legale **Via Artigiani, 63 - 25040 - Bienno (BS)**, per lo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttiva 2014/68/UE PED;
- ACQUISITA** l'istanza della Società **APAVE Italia CPM S.r.l.**, prot. DGMCTCNT n. 0229186 del 5 ottobre 2020 di rinnovo autorizzazione allo svolgimento delle attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 2014/68/UE, completa di tutta la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;
- ACQUISITA** la polizza di assicurazione il 18 novembre 2020 completa dell'indicazione del periodo di copertura del rischio anche per i tre anni successivi alla cessazione della polizza come da D.M. del 21 maggio 2018;
- VALUTATA** completa e conforme alla citata Direttiva la documentazione inviata dalla società, unitamente all'istanza di rinnovo;



**ACQUISITE** agli atti, prot. DGMCTCNT n. 0229186 del 5 ottobre 2020, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

**VISTA** la legge 6 febbraio 1996, n. 52, "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione sono a carico degli organismi istanti;

**VISTO** l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 di individuazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dello Sviluppo Economico agli organismi di valutazione della conformità nell'ambito delle Direttive europee di prodotto delegate all'Organismo nazionale di accreditamento;

**ACCERTATO** l'avvenuto pagamento della tariffa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 citato;

**INFORMATO** il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 12, comma 2 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26;

al/2



## DECRETA

### Art. 1

1. L'Organismo **APAVE Italia CPM S.r.l.**, con sede legale **Via Artigiani, 63 – 25040 – Bienno (BS)**, è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della Direttiva 2014/68/UE relativa alle attrezzature a pressione e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 di attuazione, per tutti i prodotti di cui all'Art. 1 della Direttiva 2014/68/UE PED e per i seguenti moduli contenuti nell'allegato III al citato decreto legislativo:
  - Modulo A2 - (Controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali delle attrezzature pressione effettuati a intervalli casuali)
  - Modulo B - (Esame UE del tipo — tipo di produzione)
  - Modulo B - (Esame UE del tipo — tipo di progetto)
  - Modulo C2 - (Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove delle attrezzature a pressione sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali)
  - Modulo D - (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione)
  - Modulo D1 - (Garanzia della qualità del processo di produzione)
  - Modulo E - (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità delle Attrezzature a pressione)
  - Modulo E1 - (Garanzia della qualità dell'ispezione e della prova delle attrezzature a pressione finite)
  - Modulo F - (Conformità al tipo basata sulla verifica delle attrezzature a pressione)
  - Modulo G - (Conformità basata sulla verifica dell'unità)
  - Modulo H - (Conformità basata sulla garanzia totale di qualità)
  - Modulo H1 - (Conformità basata sulla garanzia totale di qualità con controllo della progettazione)
  
2. La società di cui al comma 1 è altresì autorizzata a svolgere i compiti di cui all'Allegato I del Decreto Legislativo n. 93/2000, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 ai punti di seguito riportati:
  - Punto 3.1.2. — Approvazione dei metodi delle giunzioni permanenti
  - Punto 3.1.2. — Approvazione del personale che esegue giunzioni permanenti
  - Punto 3.1.3. — Entità Terza riconosciuta per l'approvazione del personale

el/M



che esegue Controlli Non Distruttivi

3. L'Organismo effettua la valutazione di conformità nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26.

#### **Art. 2**

1. La presente autorizzazione, al pari del certificato di accreditamento, ha validità fino al **19 dicembre 2024**, ed è notificata alla Commissione dell'Unione Europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

#### **Art. 3**

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione VII - *Organismi notificati e sistemi di accreditamento*, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, del Ministero dello sviluppo economico.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione VII, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

#### **Art. 4**

1. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico accerti o sia informato che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'art. 14 quater del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 citato nelle premesse, o non adempie ai suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della

al/14



sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

**Art. 5**

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it) , sezione "Mercato e consumatori", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", alla voce "Attrezzature a pressione (PED)").
2. L'efficacia del provvedimento ha decorrenza dalla data di notifica dello stesso al soggetto destinatario.

ROMA

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Avv. Loredana Gulino*)

R.T./A.d'A.

al/12